



Allegato alla deliberazione G.M.
N. 39 del 03-04-2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39)
Corso di Studio Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87)

Prot. ____ del __/__/____ Anno: 2013 Titolo: V Classe: 6 Fascicolo: 1 Repertorio n. _____

CONVENZIONE

Per lo svolgimento dei TIROCINI CURRICULARI degli studenti dei **CORSI DI STUDIO IN SERVIZIO SOCIALE**

TRA

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI**

Corso di Studio Triennale in
"Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo"
(L 39)

Corso di Studio Magistrale in
"Servizio Sociale e Politiche Sociali"
(LM 87)

e

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 (art.27) prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- la L. 341/90 (art. 8), concernente la riforma degli ordinamenti didattici, prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei corsi di studio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39)
Corso di Studio Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87)

- il tirocinio è presente nel piano di studi degli studenti del 1°, 2° e 3° anno del Corso di Studi in *Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo (L 39)*, oltre che del 1° e 2° Corso di Studi Magistrale in *Servizio sociale e politiche sociali (LM 87)* secondo gli indirizzi degli specifici Regolamenti di Tirocinio, approvati dai Consigli dei rispettivi Corsi di Studio in *Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo* e in *Servizio Sociale e Politiche Sociali*;
- il corretto svolgimento dei tirocini rappresenta pertanto interesse comune per le due istituzioni coinvolte, Università ed Enti gestori dei servizi, ognuna con autonome competenze e responsabilità;
- per gli Enti pubblici e/o privati lo svolgimento dei tirocini costituisce momento fondamentale nell'integrazione tra percorso formativo e la realtà istituzionale ed organizzativa dei servizi socio-sanitari ed assistenziali;
- si rende necessaria, quindi, la collaborazione continua tra Università ed Enti pubblici e/o privati per garantire un corretta formazione professionale dei futuri operatori dei servizi sociali e sanitari,

TRA

L'Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (P.I. n. 00196350904), Prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari, il 03.09.1965, C.F. MRTGVN65P03I452F.

E

Ente/Istituzione _____
Con sede in _____ cap _____ Provincia _____
rappresentato dal _____
Dott. _____ nato a _____, il _____
Residente in _____
Autorizzato alla stipula del presente atto con _____
_____ in qualità di _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39)
Corso di Studio Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente accetta di inserire, nelle proprie strutture, ai fini della necessaria esperienza didattica pratico-applicativa, un numero di tirocinanti, stabilito di concerto con i responsabili dei servizi interessati, e garantisce la collaborazione di assistenti sociali con funzioni di supervisori per gli studenti del Corso di Studi in *Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo* e con funzioni di tutor per gli studenti del Corso di Studi in *Servizio Sociale e Politiche Sociali*.

Art. 2

L'Università degli Studi di Sassari si impegna a:

a) definire con i responsabili dell'Ente _____ il numero dei tirocinanti e la loro distribuzione nei servizi e strutture, nonché i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio, in accordo con la Commissione Tirocinio;

b) provvedere alla stipula di una polizza assicurativa relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio pratico-applicativo, ai sensi del DPR 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni, nonché alla responsabilità civile verso terzi per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'Ente e a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso i servizi in cui si svolge il tirocinio, durante l'intero periodo del tirocinio stesso. Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'Università degli Studi di Sassari nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave;

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e l'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni indicati nel Contratto di Tirocinio.

c) fornire supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti e rendere disponibile la biblioteca e il materiale didattico dell'Università agli assistenti sociali supervisori e tutor di tirocinio dell'Ente _____;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39)
Corso di Studio Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87)

d) prevedere la partecipazione degli assistenti sociali supervisor e tutor di tirocinio dell'Ente alle attività didattico-culturali promosse dall'Università.

Art. 3

L'Ente _____ si impegna a:

- a) far svolgere i tirocini per gli studenti dei Corsi di Studio in *Servizio Sociale* presso le proprie strutture, dove sia operativo un servizio sociale professionale, senza alcun onere a carico dell'Università, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 lettera b);
- b) autorizzare i propri dipendenti assistenti sociali a svolgere, entro l'orario e il carico di lavoro, la funzione di supervisione e di tutorato didattico dei tirocinanti;
- c) garantire la partecipazione dei supervisor ad appositi momenti formativi, ad attività di aggiornamento, seminari, convegni organizzati dalla sede universitaria.

Art. 4

L'Ente _____ designa, per l'attività di supervisione didattica, assistenti sociali con provata esperienza di servizio. L'Ente comunica, entro il trenta settembre di ogni anno, alla Commissione per il Tirocinio (in base all'art. 7, punto 3 del Regolamento di Tirocinio), i nominativi degli assistenti sociali incaricati a svolgere la funzione di supervisor.

L'Ente autorizza gli assistenti sociali supervisor e tutor di tirocinio, nell'espletamento della loro funzione, a mantenere una stretta collaborazione con i docenti universitari incaricati, a partecipare alla programmazione e verifica periodica del tirocinio e a valutare l'esperienza di apprendimento dello studente con relazione scritta, da trasmettere alla Commissione Tirocinio.

Art. 5

L'Università, previ accordi fra i docenti incaricati e i supervisor, comunica all'Ente interessato, entro il trenta ottobre, i nominativi degli studenti tirocinanti.

Art. 6

Le modalità di svolgimento, i contenuti, i tempi di frequenza e la durata complessiva dei tirocini, sono definiti da progetti di tirocinio individuale, secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento del Tirocinio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Corso di Studio Triennale in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39)
Corso di Studio Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87)

È competenza della Commissione Tirocinio l'impostazione, la progettazione generale e la valutazione complessiva del tirocinio, tenuto conto della valutazione formulata dall'assistente sociale supervisore o tutor.

Art. 7

Il Tirocinio svolto dagli studenti in servizio sociale non costituisce premessa per un rapporto di lavoro, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato, regolato dagli artt. 230 e seguenti del Codice Civile, né nel rapporto dipendente o autonomo.

Art. 8

L'Università degli Studi di Sassari e l'Ente _____, hanno facoltà di interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative dello studente, oppure contrasti con le necessità organizzative dell'Ente, previa comunicazione scritta fra le parti.

Art. 9

La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti da comunicare all'altra, tre mesi prima della scadenza.

Art. 10

La presente convenzione è esente da IVA ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 633/72.

Sassari, li _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI
(il Legale Rappresentante)
Il Direttore del Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali
Prof. Gavino Mariotti

PER L'ENTE